



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 617 dell'11 agosto 2023

Modalità e procedure per il trasferimento delle risorse del “Fondo per le anticipazioni IVA”, istituito dall’art.1 della ordinanza 30 maggio 2023, n. 140, agli USR e il recupero delle somme anticipate.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito “legge speciale Sisma”;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Dato atto che con l'ordinanza n.130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata;

Visto che l'art. 4 della legge speciale Sisma, ai sensi del quale al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, come modificato e integrato dall'art. 3-ter della legge 10 marzo 2023, n. 21, prevede, ai commi 7-ter e 7-quater: “Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.”;

Richiamato il comma 4 del medesimo articolo 4 con il quale è stato stabilito: “ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.”;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del 30 maggio 2023, n. 140, in particolare, l'art. 1 con il quale è stato istituito ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater del citato articolo 4, il “Fondo per le anticipazioni IVA”, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e disciplinate le modalità di erogazione e di recupero delle anticipazioni, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto beneficiario dell'anticipazione, anche con riferimento alla ripresa effettiva delle attività produttive soggette al versamento dell'IVA;

Richiamato, inoltre, il comma 7, dell'articolo 1 della ordinanza n. 140 del 2023, ai sensi del quale con decreto commissariale sono disciplinate le modalità di trasferimento agli USR delle relative risorse previste dal “Fondo per le anticipazioni IVA” nonché le procedure di recupero delle somme anticipate;

Ritenuto, in attuazione della predetta disposizione, necessario regolamentare le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie stabilite dal comma 2, dell'art. 1 della ordinanza n. 140 del 2023 e le procedure per il recupero delle somme anticipate

DECRETA

Art. 1

Erogazione dell'anticipazione IVA

1. In concomitanza ai pagamenti dei contributi concessi ai soggetti interessati ai sensi della vigente normativa di riferimento, gli Uffici Speciali Ricostruzione autorizzano e procedono, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n.189 del 2016, all'erogazione sul conto corrente dedicato dei professionisti e delle imprese destinatari finali dei pagamenti dell'importo dell'IVA richiesto e documentato mediante fatture.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

2. Gli Uffici Speciali Ricostruzione erogano le anticipazioni di cui al comma 1 attingendo dalle risorse giacenti, a qualsiasi titolo, dalle rispettive contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n.189 del 2016.

Art. 2

Monitoraggio e rendicontazione

1. Gli Uffici Speciali Ricostruzione comunicano, con cadenza trimestrale, a mezzo della piattaforma GE.DI.SI., al Commissario straordinario l'elenco aggiornato delle autorizzazioni concesse con l'indicazione dell'importo complessivo.
2. Sulla base delle informazioni fornite ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario procede, entro il mese successivo, al trasferimento delle risorse rendicontate sulle contabilità speciali dei vice commissari, garantendo il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4, comma 7- quater, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
3. Per l'anno 2023 il termine di cui al comma 1 è fissato al 31 ottobre.

Art. 3

Procedure di recupero delle somme anticipate

1. Gli Uffici speciali ricostruzione, procedono al recupero dell'anticipazione concessa per fare fronte al pagamento dell'IVA per le fatture relative all'importo del contributo concesso in occasione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori con le modalità di cui al presente articolo.
2. Il soggetto beneficiario ai sensi del comma 3, del citato articolo 1, della ordinanza n. 140 del 2023, mediante il tecnico incaricato, in occasione della richiesta di erogazione del saldo finale di cui all'art. 74, comma 2, del Testo unico della ricostruzione, trasmette, per mezzo della piattaforma informatica GE.DI.SI, all'Ufficio speciale territorialmente competente apposita dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n.445, con attestazione della modalità di restituzione della somma percepita in anticipazione, vale a dire nella misura intera concessa o in misura parziale nei casi stabiliti dal comma 5, dell'articolo 1, della ordinanza n. 140 del 2023.
3. La restituzione dell'anticipazione nella misura intera erogata avviene prima dell'autorizzazione da parte degli Uffici speciali alla erogazione del saldo finale del contributo, entro il termine previsto dall'art. 73, comma 19 del TU. Il beneficiario restituisce la somma mediante accreditamento dell'importo erogato in anticipazione sulla contabilità speciale intestata ai sensi del comma 4, dell'articolo 4 del D.L. 189/2016, ai Presidenti delle Regioni in qualità di Vice commissari, dandone immediata comunicazione all'USR competente mediante la piattaforma informatica GEDI.SI.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

4. In caso di dichiarazione di restituzione in misura parziale dell'anticipazione, il beneficiario attesta a seconda del caso:
 - a) la causa impeditiva alla riapertura totale o parziale dell'attività produttiva, non dipendente dalla volontà dello stesso soggetto beneficiario, comprovata con idonea documentazione tecnica e/o amministrativa da allegare alla stessa dichiarazione e dalla relativa perizia asseverata del commercialista recante la descrizione dettagliata delle condizioni impeditive;
 - b) la ricorrenza della obiettiva difficoltà economica, documentata attraverso la dichiarazione dei redditi dei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di cui al comma 3, dell'art. 1 dell'ordinanza 140/2023 e una perizia asseverata resa dal commercialista recante la descrizione dettagliata delle condizioni economiche svantaggiate del richiedente.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 il beneficiario trasmette all'Ufficio speciale unitamente alla documentazione di cui al medesimo comma:
 - a) la richiesta di rateizzazione con il piano di ammortamento per il recupero, con cadenza trimestrale, dell'intero importo concesso in anticipazione, che non può superare il termine massimo di cinque anni decorrente dalla data di restituzione della prima rata da effettuarsi entro i 30 giorni previsti all'art. 73, comma 19, del Testo Unico con le modalità di cui al comma 3;
 - b) le garanzie fideiussorie a scelta del soggetto/impresa beneficiaria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia fideiussoria è incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse del soggetto/impresa beneficiaria, a favore del vice commissario, che la svincola dopo la restituzione della rata finale dell'anticipazione, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi. Il soggetto interessato può chiedere la progressiva riduzione dell'importo garantito in ragione della quota parte dell'anticipazione effettivamente restituita al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

vice commissario sulla base del piano di ammortamento adottato, previa autorizzazione dell'Ufficio speciale.

L'Ufficio speciale verifica la completezza delle dichiarazioni rese e delle documentazioni prodotte nel corso dell'istruttoria per l'autorizzazione del saldo del contributo, ed autorizza, altresì, la rateizzazione richiesta.

6. Il beneficiario decade dalla rateizzazione in caso di:
- inadempienza per mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive;
 - assoggettamento ad una procedura concorsuale;
 - decesso dello stesso beneficiario;
 - cancellazione della impresa beneficiaria dal registro delle imprese.

Il verificarsi delle condizioni di decadenza deve essere dal beneficiario o dai suoi eredi tempestivamente comunicato all'Ufficio speciale ai fini della richiesta di escussione della fideiussione prestata a garanzia dell'anticipazione in relazione all'importo totale delle rate non ancora restituito.

Le somme riscosse sono riversate nelle contabilità speciali dei vice commissari.

La causa di decadenza di cui alla lett. c) del presente comma non opera in caso di subentro da parte degli eredi nel rimborso delle somme ancora dovute con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi posti in capo all'originario beneficiario. La richiesta di subentro nella rateizzazione con il piano di ammortamento in relazione alle residue rate ancora da versare deve essere trasmessa al competente ufficio speciale entro 7 giorni dalla data del decesso, fermo restando il rinnovo della fideiussione a garanzia del debito residuo.

L'erogazione del saldo finale di cui al comma 2 del presente articolo è subordinata agli adempimenti previsti dal comma 5 per i soggetti che beneficiano della rateizzazione

Fermo restando il termine massimo di cinque anni di cui al comma 5, lett. a), il beneficiario dell'anticipazione può rimodulare il piano di ammortamento presentato, previa richiesta al competente Ufficio speciale e autorizzazione da parte dello stesso.

7. Con cadenza annuale entro la data del 30 novembre, le somme che vengono restituite alla contabilità speciale dei Vice-commissari, devono essere riversate da questi ultimi alla contabilità speciale del Commissario. In tale circostanza, nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5 della ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023, gli Uffici speciali ricostruzione, tramite la piattaforma GE.DI.SI, indicano, per ogni singolo intervento, gli importi delle anticipazioni oggetto di restituzione riversati sulla contabilità speciale del Commissario. Il tracciamento dei dati avviene tramite reportistica estraibile dalla predetta piattaforma GE.DI.SI.
8. Qualora il soggetto beneficiario non provveda a trasmettere la dichiarazione di cui al comma 2 e la documentazione prevista dai commi 4 e 5 del presente articolo e in caso di mancata restituzione con le modalità di cui al comma 4 dell'importo totale erogato in anticipazione, i



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

Presidenti di Regione – vice commissari o il Commissario straordinario procedono alla riscossione coattiva dell'anticipazione nella misura intera erogata con le modalità di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Testo unico della ricostruzione.

9. Le risorse riversate sulla contabilità speciale del Commissario straordinario ricostituiscono il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 140 del 30 maggio 2023 e restano a disposizione per le medesime finalità stabilite, salvo il caso in cui siano terminate le esigenze per cui è stato istituito il fondo stesso.

Il presente decreto è trasmesso agli Uffici speciali ricostruzione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed è pubblicato nella sezione dedicata sul sito internet del Commissario straordinario <https://sisma2016.gov.it/>

Il Commissario straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli